

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO NAZIONALE 2025-2029

ALLEGATO TECNICO CARTA

PREMESSA

Il presente Allegato costituisce parte integrante e inscindibile dell'Accordo di programma quadro nazionale (di seguito anche solo "APQN") per la gestione dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico, la cui Parte Generale è stata sottoscritta, ai sensi dell'art. 224, comma 5 del decreto legislativo n. 152/06, tra ANCI, CONAI e i sistemi di responsabilità estesa del produttore di cui agli artt. 221 bis e 223 dello stesso decreto nel giugno 2025.

L'art. 224, comma 5-bis del citato decreto stabilisce infatti che l'APQN debba essere costituito da una Parte Generale e dai relativi Allegati Tecnici per ciascun materiale di imballaggio.

COMIECO, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica, è un consorzio senza scopo di lucro costituito ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, che opera nell'ambito del sistema CONAI ai fini dell'attuazione dei principi di responsabilità estesa del produttore nella gestione degli imballaggi a base cellulosica.

Lo statuto di COMIECO è adottato ai sensi dell'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è stato approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in data 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 292 del 15 dicembre 2017, nonché successivamente adeguato alle evoluzioni normative in materia di responsabilità estesa del produttore.

ANCI, CONAI e COMIECO, considerata la necessità di sviluppare od ottimizzare i sistemi di raccolta dei rifiuti di imballaggio di origine cellulosica, mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale CONAI sugli imballaggi a base cellulosica, convengono di stipulare, nel quadro dell'APQN, il presente Allegato Tecnico (di seguito anche solo "AT").

L'AT disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti coerentemente con le previsioni dell'APQN.

Le Parti condividono nell'ambito dei rispettivi compiti, altresì, la necessità dell'ottimizzazione costante degli strumenti volti a promuovere l'etichettatura di tutti gli imballaggi compresi in particolare, per quanto riguarda questo AT, quelli di origine cellulosica, per la loro riconoscibilità da parte dei cittadini/consumatori, ai fini della corretta gestione di tali materiali nell'ambito della raccolta differenziata, evitando così contaminazioni con altri flussi di rifiuti.

ART. 1 - FINALITA', OGGETTO E DURATA

Il presente atto, unitamente alla relativa Premessa, costituisce l'Allegato Tecnico all'APQN (di seguito anche solo "AT") e, in conformità alle disposizioni dello stesso APQN, disciplina i rapporti e gli impegni delle Parti per i rifiuti da imballaggio di origine cellulosica (carta, cartone, cartone per bevande, altri composti a prevalenza carta) proveniente da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale nonché le frazioni merceologiche similari.

In conformità alle previsioni degli articoli 5.2 lettera A. e 5.4 lettera A. dell'APQN, il presente Allegato Tecnico definisce in particolare, relativamente ai rifiuti di imballaggio di origine cellulosica:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

Il presente Allegato Tecnico avrà validità sino al 31.12.2029.

ART. 2 – CONVENZIONI

I soggetti interessati al presente Allegato Tecnico sono:

- i. Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclaggio degli Imballaggi a base Cellulosica d'ora in poi "COMIECO"
- ii. Il Comune, l'EGATO o il soggetto dagli stessi delegato con specifica delega, d'ora in poi "Convenzionato".

Al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente Allegato Tecnico è fatto obbligo ai soggetti interessati di sottoscrivere specifiche convenzioni secondo lo schema tipo, comprensivo di condizioni generali che ne costituiscono parte integrante. La convenzione, sottoscritta dal Convenzionato e da COMIECO, indica il o i bacini di raccolta, le modalità di servizio, le quantità previsionali, l'impianto di gestione dei rifiuti (uno o più) presso cui il Convenzionato dovrà conferire il materiale raccolto per l'attività di riciclaggio.

L'ambito di applicazione della convenzione è necessariamente riferito all'intero Comune, indipendentemente dalle modalità di raccolta attuate e/o dal numero dei soggetti gestori del servizio. In caso di convenzione sovra comunale, ai fini della gestione, il bacino di riferimento, definito d'intesa tra le parti, è costituito dai comuni appartenenti alla stessa provincia salvo diverse articolazioni, in conformità alle normative locali. Il testo della convenzione unitamente agli allegati ed ogni successiva modifica è pubblicato nell'area riservata ai convenzionati sul sito internet di COMIECO. Il Convenzionato, accedendo all'area riservata, prende visione dei testi e delle modifiche apportate, che si intendono accettate salvo il diritto del Convenzionato di comunicare per iscritto a COMIECO eventuali osservazioni entro 7 giorni dall'invio della mail di segnalazione della modifica da parte di COMIECO.

Presupposti per la stipula della convenzione sono la disponibilità del materiale raccolto e la capacità effettiva di fare fronte agli impegni previsti dalla convenzione stessa.

I Comuni, nella definizione dei contratti di appalto e di servizio per la gestione dei rifiuti o nell'adeguamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi cellulosici, devono prevedere l'applicazione dei contenuti del presente allegato.

Si individuano due opzioni di convenzionamento:

OPZIONE 1) convenzione per l'avvio a riciclaggio dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:

- 1a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del Convenzionato delle frazioni merceologiche simili (f.m.s.) e raccolta selettiva;
- 1b) solo raccolta selettiva;

OPZIONE 2) convenzione per l'avvio a riciclaggio della:

- 2a) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.)
- 2b) raccolta congiunta (rifiuti di imballaggio e f.m.s.) e raccolta selettiva

Il Comune, l'EGATO o il loro delegato ha la facoltà di aderire o recedere dalla convenzione o modificare l'opzione di convenzionamento o avvalersi della facoltà di conferire in convenzione solo quota parte della raccolta effettuata nel bacino. In quest'ultimo caso, il materiale conferito e il relativo flusso deve essere tracciabile senza soluzione di continuità, dal punto di raccolta al punto di misurazione della quantità, con la possibilità di COMIECO di effettuare verifiche.

Il Convenzionato è tenuto a dare le relative comunicazioni con preavviso di almeno novanta giorni tramite PEC a COMIECO, nel rispetto delle scadenze temporali di seguito indicate:

1. nel primo anno di vigenza dell'Allegato Tecnico, entro e non oltre il 18 maggio 2026 con decorrenza dal 1° luglio 2026 ovvero entro il 31 maggio 2026 con decorrenza dal 1° ottobre 2026, il Convenzionato ha la facoltà di recesso, di adesione o di modifica della modalità della convenzione vigente che, trascorso tale termine, si intende altrimenti rinnovata alle condizioni del presente Allegato Tecnico.

2. In via ordinaria, le comunicazioni delle opzioni di convenzionamento e i quantitativi previsionali, dovranno essere inviate entro il 30 settembre con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Nel caso di convenzionamento secondo l'opzione 2 dal secondo anno di vigenza dell'accordo, il Convenzionato potrà comunicare il passaggio in opzione 1, ovvero il recesso per la sola raccolta congiunta entro il 31 marzo con decorrenza dal 1° luglio.

Le scelte effettuate ai sensi del paragrafo precedente, nel rispetto dei termini di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono reciprocamente vincolanti per l'ente delegante e il soggetto delegato. Le scelte sono vincolanti anche per quei soggetti delegati al di fuori delle scadenze temporali di cui sopra.

Nel caso di Comune che direttamente o tramite il soggetto delegato non abbia aderito alla convenzione nel periodo di vigenza e relative proroghe del precedente Accordo Quadro (2020-2025), trova applicazione la tempistica di convenzionamento prevista dall'art. 5.1 della Parte Generale dell'APQN.

Ai sensi del capitolo 4 della Parte Generale dell'APQN, la scelta dei Comuni, degli EGATO o loro delegati, di commercializzare le frazioni merceologiche simili con separazione a proprie spese delle frazioni di rifiuto di imballaggio, ovvero di conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, manleva COMIECO da qualsiasi obbligo di riciclaggio delle frazioni simili destinate al mercato per tutto il periodo di validità dell'opzione esercitata.

La convenzione può essere stipulata secondo le due seguenti modalità:

- i. convenzione in ingresso (c.d. "IN"): il punto di misurazione della quantità e qualità del materiale conferito ai fini del riconoscimento del corrispettivo è all'atto del conferimento della raccolta presso l'impianto di gestione dei rifiuti individuato in convenzione;
- ii. convenzione in uscita (c.d. "OUT"): secondo quanto previsto al successivo art.3.2.2, ai fini del riconoscimento del corrispettivo, il punto di misurazione della quantità e qualità della carta recuperata, ai sensi del DM 188/2020, resa disponibile in balle, è all'atto del ritiro e accettazione da parte del destinatario individuato da COMIECO, a valle quindi delle operazioni di lavorazione svolte a cura del Convenzionato.

ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1 RACCOLTA

Il Convenzionato si impegna a organizzare un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica, ovvero congiuntamente di imballaggio e f.m.s., secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità, definendo le modalità di servizio, la tipologia delle attrezzature nonché la frequenza di ritiro, trasporto e conferimento presso l'impianto di gestione.

Al fine di garantire a COMIECO la piena disponibilità del materiale conferito in funzione degli obblighi di ritiro e avvio a recupero e riciclaggio, le Parti concordano che COMIECO acquisisca la proprietà del materiale all'atto del conferimento presso l'impianto di gestione dei rifiuti (uno o più) indicato in convenzione o, nel caso di convenzioni stipulate secondo la modalità "out", al momento del ritiro a valle delle attività di lavorazione svolte a cura del Convenzionato. L'impianto di gestione dei rifiuti (uno o più) potrà essere modificato secondo quanto previsto al successivo art. 3.2.1.

3.2 IMPIANTI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

3.2.1 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E DI MODIFICA

Le Parti concordano sulla necessità che tutti gli impianti di gestione dei rifiuti rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1 al fine di potere garantire le specifiche qualitative richieste per l'avvio a riciclaggio nell'industria cartaria.

L'individuazione dell'impianto (uno o più) per la gestione dei rifiuti, viene effettuata secondo criteri di economicità ed

efficienza delle attività di conferimento e riciclaggio, tenuto conto delle quantità autorizzate al trattamento e allo stoccaggio. Nell'interesse delle attività di riciclaggio, si evidenzia come la continuità di rapporto costituisca un elemento preferenziale rispetto alla variazione dell'impianto, fatta salva l'applicazione di procedure concorrenziali per l'individuazione dell'impianto di cui al successivo art. 3.2.2, ove applicabili.

In relazione all'obiettivo di riciclo specifico previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2024 per i cartoni per bevande, ovvero imballaggi compositi idonei al contenimento dei liquidi alimentari (d'ora in poi CPB), le Parti concordano sulla necessità di sviluppare la rete degli impianti a valle della raccolta attrezzati alla separazione di tali imballaggi. In particolare, sono considerati impianti di conferimento prioritario, rispetto ad altri presenti in un raggio di 40 km, gli impianti che rispettano quanto previsto al punto 2.9 dell'Allegato 1. Nel caso in cui l'impianto di gestione dei rifiuti sia ubicato oltre i 30 km dall'ambito di raccolta, le Parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito.

Il tempo di preavviso per la modifica dell'impianto individuato in convenzione è fissato in 30 gg, con decorrenza dal giorno 1 del mese successivo.

È fatta salva la sostituzione temporanea o definitiva per cause di forza maggiore o qualora l'impianto per la gestione dei rifiuti non garantisca le specifiche qualitative in uscita ovvero il regolare avvio a riciclaggio della raccolta. Quanto indicato al presente articolo si applica anche nel caso di modifica della delega al convenzionamento. In presenza di problemi relativi all'applicazione della convenzione, le parti si impegnano a convocare un incontro entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, dandone comunicazione al Comitato di Verifica.

3.2.2 IMPIANTO DI CONFERIMENTO INDIVIDUATO E ORGANIZZATO DAL CONVENZIONATO (convenzione c.d. "OUT")

Nei casi sotto elencati in cui il Convenzionato provveda all'organizzazione delle operazioni di lavorazione presso l'impianto per la gestione dei rifiuti, e cioè:

- ✓ raccolta multimateriale;
- ✓ raccolta congiunta previa separazione a cura del Convenzionato delle frazionimerceologiche similari (f.m.s.) e / o dei CPB e / o degli altri imballaggi compositi a base cellulosica;
- ✓ rimozione del sacco non merceologicamente simile prima del conferimento a COMIECO;
- ✓ raccolta differenziata sottoposta a operazioni di pre-cernita e/o selezione;

le Parti convengono che, ai fini del corrispettivo di cui all'art. 5, le operazioni di pesatura del materiale (peso in partenza) e di verifica qualitativa avvengano a valle delle operazioni di lavorazione senza che avvenga alcuna addizione o sottrazione di materiale dal flusso dei rifiuti raccolti, ad eccezione dell'eliminazione delle frazioni estranee, fatto salvo il riscontro del peso a destino. È inoltre fatto obbligo al Convenzionato di garantire i servizi di cui al contratto stipulato tra COMIECO e il Convenzionato, e da questi riproposto all'eventuale piattaforma terza, per la messa a disposizione a valle della raccolta di carta recuperata ai sensi del DM 188/2020, selezionata in materiale di classificazione 1.02, 1.04, 1.05, 5.03 in conformità alla norma UNI EN 643 e pressata in balle, o comunque conforme alle specifiche per il conferimento all'industria cartaria secondo la normativa ambientale e tecnica applicabile.

Nel caso dell'impianto di gestione dei rifiuti tramite terzi, il Convenzionato è tenuto all'applicazione delle norme concorrenziali applicabili in materia e COMIECO resta estraneo ai rapporti tra il Convenzionato e il soggetto terzo, ad eccezione di quanto eventualmente previsto nel contratto di lavorazione stipulato con COMIECO, con particolare riferimento all'elenco delle attività ivi presenti.

Le Parti condividono il principio secondo il quale la qualità della raccolta vada favorita sin dal momento della separazione dei rifiuti di carta e cartone dagli altri rifiuti da parte dell'utente e che il servizio di raccolta differenziata vada organizzato perseguendo tale finalità, anche secondo le indicazioni in materia previste dai CAM e da ARERA. A questo scopo, il Convenzionato fornisce le informazioni relative alla qualità in ingresso e COMIECO ha facoltà di verificare tramite analisi conoscitive.

3.2.3 IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI INDIVIDUATO DA COMIECO (convenzioni c. d. "IN")

COMIECO individua l'impianto (uno o più) di gestione dei rifiuti in convenzione presso cui fare conferire il materiale raccolto, per la trasformazione in carta recuperata ai sensi del DM 188/2020. Nel caso in cui l'impianto di gestione dei rifiuti debba essere necessariamente ubicato oltre i 30 km dall'ambito di raccolta o per i conferimenti da isole minori, le Parti definiranno i costi aggiuntivi per quanto conferito, fermo restando la variazione di tale impianto in presenza di una disponibilità impiantistica entro il perimetro dei 30 km.

I Convenzionati prendono atto che, con riferimento alla quota della raccolta allocata attraverso le Aste, al momento dell'aggiudicazione della singola Asta, l'aggiudicatario avrà la facoltà di indicare l'impianto di gestione dei rifiuti per il ritiro della raccolta. In tale eventualità, COMIECO comunicherà al Convenzionato l'impianto prescelto dal soggetto aggiudicatario dell'Asta nel rispetto dei requisiti di cui all'Allegato 1.

3.3 DATI E COMUNICAZIONI

3.3.1 COMUNICAZIONE DEI QUANTITATIVI PREVISIONALI

Al fine di garantire una corretta gestione dei materiali raccolti ed il conseguente avvio a riciclaggio, laddove il Convenzionato non intenda confermare i quantitativi previsionali dell'anno precedente, è fatto obbligo al Convenzionato di comunicare a COMIECO annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, una stima previsionale dei quantitativi mensili per ciascun flusso di raccolta, in relazione al bacino di raccolta servito, al sistema di raccolta attivato e alla stagionalità dei conferimenti specificati per ciascun comune del bacino di raccolta.

Qualora per ogni singolo bacino di raccolta si verifichi una variazione dei conferimenti mensili superiore o inferiore al 20% rispetto alla quantità previsionale e, solo per le convenzioni in uscita e con bacini aventi previsione superiore alle 1000 t/mese, di oltre 250 t/mese non recuperate nei due mesi successivi, COMIECO ha diritto di rivalersi sul Convenzionato attraverso l'applicazione di una penale definita in convenzione. In entrambe i casi deve essere verificata la disponibilità della raccolta in ingresso.

La penale non verrà applicata fino allo scostamento di 5 tonnellate nel caso di convenzione in ingresso, ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso di convenzione in uscita (c.d. "OUT").

Qualora il Convenzionato, ai sensi dell'art.2 del presente Allegato Tecnico, abbia comunicato a COMIECO di voler conferire in convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, il Convenzionato assume un impegno sul quantitativo annuo gestito in convenzione che COMIECO si impegna ad avviare a riciclaggio, ripartito sulla base di dodici mesi con scostamenti mensili non superiori al 5% rispetto ai quantitativi effettivamente conferiti nel mese. Resta fermo l'obbligo del rispetto del quantitativo fisso annuo comunicato a COMIECO con scostamenti non superiori al 5%.

3.3.2. TRACCIABILITÀ E BANCA DATI ANCI CONAI

Ai fini della tracciabilità e del riconoscimento dei corrispettivi, su richiesta specifica di COMIECO, il Convenzionato è tenuto a rendere disponibili direttamente o tramite l'impianto per la gestione dei rifiuti i dati dei FIR o documenti equivalenti per comune e, nel caso delle convenzioni in uscita (c.d. "OUT") anche dei DDT di tutti i conferimenti.

Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a COMIECO, con cadenza mensile e con modalità informatiche da definire nella convenzione tipo, i dati relativi alle quantità non gestite in convenzione.

Il Convenzionato si impegna a fornire alla Banca dati ANCI CONAI tutte le informazioni previste dall'Allegato 2 A e B.

ART. 4 MODALITÀ ED OBIETTIVI DI RACCOLTA

Le modalità del servizio di raccolta differenziata che i Comuni implementano nei propri territori sono progettate tenendo conto anche del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero degli imballaggi a base cellulosica di cui al Programma Generale di Prevenzione e Gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio ai sensi dell'art. 225, , D.Lgs 152/2006 e s.m.i..L'avvio e il potenziamento del servizio di raccolta differenziata e delle attività di recupero negli ambiti

territoriali sono svolti con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 220, D.Lgs 152/2006 e s.m.i., ai Piani Regionali integrati ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto e ai relativi Piani Provinciali.

Sulla base del tenore di imballaggio riscontrabile e delle utenze servite, abitazioni, uffici, piccola distribuzione commerciale si evidenziano due diverse categorie di raccolta:

- i. raccolta congiunta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta (RC): si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 56% in peso per l'anno 2026, 57% per il 2027, 58% per il 2028 e 60% per l'anno 2029 e fino alla vigenza del presente Allegato Tecnico.
- ii. raccolta selettiva dei rifiuti di imballaggio cellulosico (RS): si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%.

Le Parti convengono sull'opportunità di potenziare la raccolta degli imballaggi cellulosici rispetto alle tipologie di utenti serviti e nuovi canali di consumo come le utenze commerciali al dettaglio per la somministrazione e l'asporto di cibo e altri alimenti che utilizzano gli imballaggi cellulosici (ad esempio bar, ristorazione informale, gelaterie). A tal fine il servizio di raccolta degli imballaggi cellulosici viene progressivamente esteso secondo modalità definite localmente per garantire la copertura nel tempo più breve possibile.

In particolare, si individua un rapporto di riferimento tra raccolta congiunta e selettiva di 2,8.

Ai fini applicativi, si prende come riferimento il dato quantitativo annuale complessivo di raccolta congiunta (RC) e selettiva (RS) raggiunto al 31 dicembre di ciascun anno dai Convenzionati nei bacini di raccolta come individuati d'intesa tra le parti in convenzione.

Si possono verificare i seguenti casi:

- A. Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia superiore a 2,8. A tali Convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5.
- B. Convenzionati che hanno organizzato il servizio di raccolta differenziata in maniera tale che il rapporto fra i quantitativi provenienti da RC ed i quantitativi provenienti da RS sia inferiore o uguale a 2,8. A tali Convenzionati viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità di RS registrata al 31/12/2025 e aggiornata al 31 dicembre di ciascun anno della variazione dell'immesso al consumo di imballaggio sul mercato nazionale. Per la quantità di RS eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5. Tuttavia, i corrispettivi previsti all'art. 5 verranno riconosciuti per intero nel caso in cui il Convenzionato sia in grado di dimostrare che, a fronte dell'incremento registrato di quantitativi provenienti da RS, sussista almeno una corrispondente diminuzione di materiale cellulosico nel rifiuto urbano non differenziato. Tale dimostrazione dovrà essere fornita sulla base di analisi merceologiche effettuate d'intesa con COMIECO secondo la procedura prevista dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato Tecnico.
- C. Ai Convenzionati che si avvalgono della opzione di convenzionamento 1a) di cui al precedente art. 2, viene riconosciuto il corrispettivo di cui all'art. 5 nei limiti della quantità pari alla somma delle quantità di imballaggi nella raccolta congiunta applicate le percentuali di cui al presente articolo e la quantità di raccolta selettiva che garantisce che il rapporto RC\RS non sia inferiore a 2,8. Per la quantità eccedente tale limite viene riconosciuto un corrispettivo pari al 33% di quello di cui all'art. 5. In particolare, con riferimento a quanto previsto alla lettera C), potranno essere effettuate analisi merceologiche della raccolta congiunta e una valutazione dei flussi di raccolta e della resa dell'impianto di separazione al fine di verificare la quantità di imballaggio complessiva.

ART. 5 CORRISPETTIVI

Con riferimento a quanto previsto all'art 5.4 lettera f) dell'APQN, le Parti concordano che i corrispettivi saranno oggetto di verifica se gli esiti degli approfondimenti individueranno un costo il cui 80% si discosta di più o di meno del 4% dal corrispettivo previsto per il 2028.

Al Convenzionato viene riconosciuto un corrispettivo per il conferimento in convenzione dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica provenienti da:

- i. raccolta selettiva, inclusa quella effettuata presso il centro di raccolta comunale;
- ii. raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del Convenzionato, come previsto dall'art.2 opzione 1a;
- iii. raccolta congiunta nella percentuale di rifiuti di imballaggio cellulosico definita secondo le percentuali indicate al precedente art. 4.
- iv. raccolta per il riciclaggio dedicato dei CPB ed eventuale raccolta per il riciclaggio dedicato di altri rifiuti di imballaggi composti a base cellulosica.

Il corrispettivo per il conferimento dei rifiuti di imballaggio cellulosici è pari a 157,00 €/t per l'anno 2026, 162,00 €/t per l'anno 2027, 166,00 €/t per l'anno 2028, 170 €/t per l'anno 2029 e fino al termine di vigenza del presente Allegato Tecnico. Il corrispettivo sarà rivalutato di anno in anno secondo quanto previsto al capitolo 5.4 della Parte Generale dell'APQN.

Sono inoltre disciplinati i seguenti corrispettivi:

- A. per la raccolta finalizzata al riciclaggio dedicato dei CPB, ed eventuale raccolta per il riciclaggio dedicato di altri imballaggi composti a base cellulosica, resi dopo la separazione da altri imballaggi ed f.m.s., viene riconosciuto il corrispettivo previsto per la raccolta selettiva incrementato del 10%, oltre ad un corrispettivo per la separazione dalla carta e dagli altri imballaggi cellulosici e al corrispettivo di lavorazione definito nei contratti di servizio. Il corrispettivo di separazione dei rifiuti di cartoni per bevande è riconosciuto all'impianto di separazione nel caso in cui l'attività sia affidata a terzi, quello di lavorazione è riconosciuto al Convenzionato integrato.
- B. Nei casi di raccolta congiunta dove non sussistono le condizioni per effettuare la separazione dei CPB da altri rifiuti di imballaggi ed f.m.s. e allo scopo, comunque, di stimolare la raccolta differenziata di questa tipologia di imballaggio, sulla percentuale di CPB rilevata dalle analisi di COMIECO è riconosciuto il corrispettivo previsto per l'imballaggio della raccolta congiunta incrementato del 25%, solo qualora si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 1. la percentuale media annua di CPB rilevata dalle analisi di COMIECO nella raccolta congiunta sia superiore a 1,1%;
 2. il Convenzionato dimostri di avere fornito alle utenze servite, nell'anno, indicazioni specifiche relative alla raccolta differenziata o all'attrezzatura di raccolta (istruzioni scritte o immagine), tramite strumenti di comunicazione.

Il corrispettivo maggiorato ovvero i parametri utilizzati per la maggiorazione, esplicano i loro effetti ogni anno a consuntivo e sino al 31/12/28, salva la verifica con la tempistica prevista per i corrispettivi di raccolta.

- C. Per i quantitativi di rifiuti di imballaggio cellulosici conferiti in convenzione e provenienti da utenze non domestiche, raccolti su superficie privata tramite un massimo di n. 2 attrezzature per utenza di capienza ciascuna fino a 5 mc e non compattanti, o in alternativa un numero maggiore di contenitori purché non compattanti e purché il volume complessivo disponibile all'utente per il conferimento degli imballaggi non superi il limite

predetto, viene riconosciuto il corrispettivo previsto per il conferimento da raccolta selettiva; così come per i quantitativi raccolti, con qualsiasi metodo e strumento, nei centri di raccolta comunali, nei mercati rionali coperti e scoperti, nelle isole interrate ed, in generale, per i quantitativi comunque raccolti su superficie pubblica.

- D. Per i quantitativi di rifiuti di imballaggio cellulosici conferiti in convenzione e provenienti da utenze non domestiche raccolti su superficie privata con attrezzature di capienza superiore a 5 mc ciascuna o compattanti non viene riconosciuto alcun corrispettivo.

Il Convenzionato è tenuto a comunicare a COMIECO tutte le informazioni utili all'applicazione dei contenuti del presente articolo. COMIECO svolgerà appositi audit al fine di verificare tali informazioni. Le Parti concordano che, in caso di omessa o parziale comunicazione di quanto richiesto, COMIECO possa sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati per la raccolta selettiva dichiarati come provenienti da utenze non domestiche raccolti su superficie privata tramite un massimo di n. 2 attrezzature per utenza di capienza ciascuna fino a 5 mc e non compattanti e ricorrendone le condizioni possa attivare tutte le opportune misure di tutela. Nel caso di gestione di tali quantitativi fuori convenzione, il Convenzionato è tenuto solo a comunicare mensilmente tali quantitativi come previsto all'art.3.3.2. Le condizioni riportate nel presente paragrafo potranno essere riviste in relazione agli esiti del successivo art.12.

- E. Per il conferimento di raccolta congiunta, composta di imballaggi e di f.m.s. secondo le percentuali convenzionali indicate all'articolo 4, COMIECO riconoscerà al Convenzionato un importo complessivo che tiene conto di entrambe le frazioni. Tale importo complessivo verrà determinato come segue:

- a. una parte sempre positiva pari all'importo previsto per la raccolta selettiva applicato alla quantità convenzionale di imballaggi quale stabilita ai sensi del predetto art. 4;
- b. una parte di entità variabile da applicare alla quantità convenzionale delle f.m.s. e calcolata tenendo conto di tre elementi:
 - ✓ il valore medio rilevato dalla CCIAA di Milano per la tipologia 1.02 alla riga 130 del bollettino, escludendo eventuali quotazioni negative
 - ✓ una franchigia di 20,00 €/t
 - ✓ un importo di 25,84 €/t a titolo di contributo del Convenzionato ai costi di lavorazione.

Di seguito il calcolo:

- I. quando la rilevazione media della CCIAA sarà inferiore o uguale a 25,84 €/t, l'importo sarà dato dal valore della rilevazione media detratti 25,84 €/t a titolo di contributo del Convenzionato ai costi di lavorazione (fascia di valore negativo);
- II. nel caso di rilevazione media superiore a 25,84 €/t ed inferiore o uguale a 45,84 €/t l'importo sarà pari a zero (fascia di valore neutro);
- III. nel caso di rilevazione media superiore a 45,84 €/t l'importo sarà dato dal valore della rilevazione media detratti 20,00 €/t di franchigia e 25,84 €/t quale contributo del Convenzionato ai costi di lavorazione (fascia di valore positivo).

Il valore del contributo del Convenzionato ai costi di lavorazione è soggetto agli aggiornamenti dei contratti di lavorazione per la messa a disposizione di carta recuperata ai sensi del DM 188/2020 a valle della raccolta, selezionata in materiale di classificazione 1.02, conforme alla norma UNI EN 643 pressata in balle.

Le Parti prendono atto che la regolazione del corrispettivo per il conferimento della raccolta delle f.m.s., come prevista al punto 7 cap. 4 punto C della Parte Generale dell'APQN, è citata nel presente Allegato Tecnico in relazione alla richiesta di ritiro di ANCI che COMIECO garantisce attraverso i propri consorziati. La differenza tra costo effettivo del servizio ed il corrispettivo riconosciuto ai sensi del presente Allegato Tecnico, rimarrà a carico dei singoli Comuni. Nel momento in cui

entrasse in funzione il meccanismo di EPR (Extended Producer Responsibility) per tale materiale (o parti di questo) il valore riconosciuto per la quota di f.m.s. verrà integrato.

- F. Per il conferimento della raccolta congiunta ceduta in ingresso all'impianto con frazione estranea inferiore al 2%, si applica un corrispettivo incrementato come previsto dal Documento Audit e Qualità di cui all'articolo successivo.

ART. 6 STANDARD QUALITATIVI E PROCEDURA DI VERIFICA

Al fine di verificare la conformità del materiale agli standard qualitativi previsti dal presente Allegato, COMIECO, direttamente o tramite soggetti terzi incaricati, provvederà ad una verifica del materiale all'atto del conferimento presso l'impianto di gestione dei rifiuti secondo le procedure previste dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato Tecnico. Si considerano frazioni estranee i rifiuti non cellulosici. Non si considerano frazioni estranee le componenti, anche merceologicamente diverse, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

Le Parti concordano che, ai fini del riconoscimento del corrispettivo per il conferimento della raccolta dei rifiuti di imballaggi a base cellulosica e delle f.m.s., nonché degli oneri di smaltimento, si applica quanto previsto dalle tabelle 2 e 3 riportate dal Documento Audit e Qualità che forma parte integrante del presente Allegato Tecnico.

In particolare, nel caso di convenzione c.d. "IN", per l'applicazione di quanto previsto dall'Allegato Qualità, l'impianto di gestione dei rifiuti e il Convenzionato definiscono i costi di recupero, smaltimento e trasporto delle frazioni estranee applicati al Convenzionato. Tali costi potranno essere aggiornati annualmente sulla base dei costi medi locali applicati. Al Convenzionato viene sempre assicurata la possibilità di provvedere direttamente allo smaltimento delle frazioni estranee di sua competenza, anche per equivalente in peso.

Al fine di garantire il raggiungimento delle migliori fasce qualitative previste dal presente Allegato, le Parti costituiscono un Gruppo di lavoro paritetico per l'individuazione dei fattori e condizioni che concorrono alla riduzione delle frazioni estranee e alla migliore gestione delle stesse anche rispetto a quanto previsto all'ultimo capoverso.

Qualora si riscontri un incremento delle quantità ricomprese nella fascia qualità 10%-15% della raccolta congiunta in ingresso, le Parti si impegnano ad attivare iniziative per contrastare il fenomeno, come la riduzione della percentuale di accettazione ovvero il corrispettivo secondo la tempistica di verifica dei corrispettivi di cui al precedente art. 5.

Il Programma Nazionale sulla gestione dei rifiuti prevede la definizione del fabbisogno impiantistico residuo per il loro recupero energetico in modo conforme alla gerarchia europea di gestione dei rifiuti.

La pianificazione regionale prevede che il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiali ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivano, debba essere incentivato.

In applicazione dell'art. 4 lettera B punti 7) ed 8) della Parte Generale dell'APQN, ANCI e i Comuni si attivano affinché nei Piani Regionali di smaltimento e recupero dei rifiuti siano compresi i rifiuti derivanti dal recupero e il riciclaggio della carta della raccolta differenziata urbana.

ART. 7 FATTURAZIONE

Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura con cadenza mensile nei confronti di COMIECO in conformità alla proposta di fattura ("Dettaglio conferimenti"/"Prefatture") resa disponibile da COMIECO nell'Area Riservata. In caso di discordanza dei dati, il Convenzionato prima di emettere la fattura deve contattare COMIECO per i chiarimenti del caso.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese. Il termine verrà sospeso in presenza di motivate contestazioni scritte sollevate da COMIECO, entro il predetto termine di 60 giorni, in ragione dei controlli incrociati effettuati sui quantitativi di materiale conferiti dal Convenzionato, come rilevati dalle evidenze dei FIR e/o DDT. In caso di rettifiche dei dati quantitativi e/o qualitativi verranno effettuati conguagli periodici. In presenza di fatture

errate nel presupposto (riferite, ad esempio, a periodi già fatturati) o nel regime iva applicato, di cui COMIECO invia apposita comunicazione, il Consorzio si riserva di sospendere tutti i pagamenti dovuti in attesa di ricevere i relativi documenti contabili di rettifica.

ART. 8 DELEGHE

Il Comune o l'EGATO può rilasciare delega al soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti d'imballaggio cellulosici e f.m.s secondo quanto previsto all'art. 5.3 della Parte Generale dell'APQN, ovvero a soggetto da quest'ultimo controllato o individuato tramite procedura concorrenziale deputato alla valorizzazione della raccolta differenziata.

Nel caso di convenzione c.d. "OUT", al fine di garantire l'esecuzione delle attività e servizi preliminari al conferimento, definite al precedente art. 3.2.2 e affidate - nel rispetto delle procedure concorrenziali - a operatori terzi dal Comune o dal gestore del servizio di raccolta delegato, è ammessa delega o ulteriore delega al soggetto terzo che in tal caso risponde di tutte le obbligazioni previste dalla convenzione in applicazione del presente Allegato Tecnico, senza per questo sollevare il Comune o l'EGATO.

COMIECO, altresì, può prevedere accordi trilaterali finalizzati all'incasso dei crediti maturati dal Convenzionato a favore dell'impianto per la gestione dei rifiuti individuato dal Convenzionato stesso e previsto in convenzione. Resta inteso che l'accordo trilaterale è applicato nei limiti del valore delle lavorazioni affidate dal Convenzionato, con manleva a favore di COMIECO rispetto ai pagamenti effettuati.

ART. 9 - CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE E ACCORDI PER LA FORMAZIONE

COMIECO realizza a proprie spese in collaborazione con i Comuni serviti, o il soggetto che governa l'Ambito ottimale indicato dalle Regioni, e/o i Convenzionati, almeno annualmente, attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata degli imballaggi e della frazione cellulosica e, in particolare, in merito alla raccolta per il riciclaggio dei CPB, degli altri imballaggi compositi e ai servizi di raccolta differenziata presso i nuovi canali di consumo di cui al precedente art. 4. Tali interventi, saranno correlati al servizio di raccolta attivato in convenzione e finalizzati all'ottimizzazione dei livelli di qualità ed al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

Su richiesta dei Convenzionati possono essere avviate campagne locali di formazione ed informazione finalizzate a massimizzare le raccolte differenziate. Il Convenzionato promuove altresì, direttamente o attraverso il Comune, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e del materiale conferito.

Inoltre, COMIECO e ANCI, in collaborazione con le associazioni di categoria del settore, concordano sull'opportunità di promuovere intese per la formazione degli operatori della raccolta, selezione e del riciclaggio e a questo proposito definiranno idonei accordi utilizzando anche l'esperienza e la struttura formativa in capo a COMIECO.

Al fine della valutazione degli obiettivi di raccolta degli imballaggi cellulosici, COMIECO, d'intesa con il Convenzionato, potrà attivare campagne merceologiche conoscitive del rifiuto indifferenziato.

Resta inteso che si considerano attività di comunicazione locale le azioni sul territorio proposte da COMIECO per iscritto al soggetto titolato (Comuni o soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni o Convenzionati,) per le quali alternativamente siano stati:

- i. prodotti materiali di comunicazione ad hoc con presenza del logo del soggetto titolato;
- ii. i Comuni o il soggetto che governa l'ambito ottimale indicato dalle Regioni abbiano emesso qualsiasi provvedimento amministrativo funzionale alla realizzazione dell'evento;
- iii. accettati (anche con comportamento di silenzio assenso) i regolamenti delle manifestazioni proposte da

COMIECO.

ART. 10 - MONITORAGGIO

Annualmente le Parti, nell'ambito dei comitati di cui al capitolo 7 dell'APQN, si impegnano a verificare congiuntamente l'applicazione del presente Allegato Tecnico al fine di facilitarne l'attuazione.

ART.11 - RICHIAMI LEGGE 231/2001

COMIECO ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, disponibile sul sito www.comieco.org. I Convenzionati si impegnano al rispetto dei requisiti previsti dal Modello in oggetto, con particolare riferimento a quelli applicabili in quanto riferibili ai rapporti con COMIECO.

ART. 12 REGIME TRANSITORIO

- A. Anche in relazione all'approfondimento in corso da parte dell'AGCM si attiva un gruppo di lavoro paritetico per individuare soluzioni alternative a quanto indicato al precedente punto D dell'art. 5 coerenti con la normativa europea e nazionale in materia di concorrenza e di EPR e con la stessa efficacia.
- B. Per l'applicazione di quanto indicato al Capitolo 9 lettera C (corrispettivo aggiuntivo una tantum) della Parte Generale dell'APQN, si definisce quanto segue:
- i. l'imponibile per articolo maturato da ciascun Convenzionato nel secondo semestre 2025 come contabilizzato da COMIECO al 28/2/2026 e reso evidente ai Convenzionati tramite l'area riservata, è incrementato sulla base dei seguenti parametri:

Descrizione articolo	Percentuale di incremento una tantum
Una tantum 2025 CER200101 (congiunta)	27,01%
Una tantum 2025 CERFMS (fms)	-17,86%
Una tantum 2025 CER150101 (selettiva)	3,49%
Una tantum 2025 CER150105 (CpB)	3,49%
Una tantum 2025 MPS102 (congiunta)	27,01%
Una tantum 2025 FMSMPS (fms)	-17,86%
Una tantum 2025 MPS104 (selettiva)	3,49%
Una tantum 2025 MPS503 (CpB)	3,49%

- ii. l'imponibile per articolo maturato da ciascun Convenzionato nel primo quadrimestre 2026 come contabilizzato da COMIECO al 31/5/2026 e reso evidente ai Convenzionati tramite l'area riservata è incrementato sulla base dei seguenti parametri:

Descrizione articolo	Percentuale di incremento una tantum
Una tantum 2026 CER200101 (congiunta)	35,35%
Una tantum 2026 CERFMS (fms)	0%
Una tantum 2026 CER150101 (selettiva)	6,35%
Una tantum 2026 CER150105 (CpB)	6,35%
Una tantum 2026 MPS102 (congiunta)	35,35%
Una tantum 2026 FMSMPS (fms)	0%
Una tantum 2026 MPS104 (selettiva)	6,35%
Una tantum 2026 MPS503 (CpB)	6,35%

- C. Al fine dell'applicazione dell'art. 8, le deleghe in essere restano valide fino al 30/06/2026, salvo revoca del delegante. Nelle more dell'acquisizione delle nuove deleghe, da trasmettere a COMIECO entro il 31/12/2026, il Convenzionato ha facoltà di inviare a COMIECO e al delegante una conferma della delega tramite PEC.
- D. Le variazioni nella applicazione delle fasce qualitative per la raccolta congiunta in ingresso avranno effetto dal 1° luglio 2026 per garantire una applicazione univoca ai Convenzionati.

Per ANCI	Per CONAI	Per COMIECO